




# LEGGE 112-2016

IL DOPO DI NOI

- La legge n. 112 del 2016, la cd. “dopo di noi” - espressione con cui si fa riferimento al periodo di vita delle persone con disabilità gravi, successivo alla scomparsa dei genitori - nasce con lo scopo di tutelare i diritti dei disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare.



- All'art. 1, commi 1 e 2 si può leggere che la suddetta legge : “ e' volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia *delle persone con disabilità* ”

- “ La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave , non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori»

Con la sua promulgazione, per la prima volta, vengono poste in essere tutele specifiche per persone affette da disabilità, dal momento in cui rimangono prive della tutela familiare, il cui supporto è indispensabile nella gestione della vita quotidiana; infatti, la cerchia familiare, in molti casi, costituisce l'ancora di salvezza per quei soggetti affetti da forme di disabilità, tali da minare la loro autonomia e da influenzare lo svolgimento delle fondamentali attività quotidiane.

- L'art.19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sul tema della vita indipendente, ha invitato più volte gli Stati membri ad adottare misure volte a facilitare il diritto per le persone con disabilità di: “vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone” nonché ad assicurare la loro piena integrazione e partecipazione alla società; l'obiettivo fondamentale è infatti quello di garantire la massima indipendenza ed autonomia di tali soggetti, consentendo loro di continuare a vivere nel miglior modo possibile anche dopo la morte dei familiari che se ne prendevano cura e assicurargli la possibilità di continuare a vivere in contesti il più simile possibile alla casa familiare a cui erano abituati.

La legge “dopo di noi” costituisce la prosecuzione del progetto giuridico già avviato con la L. 104 del 1992 che per la prima volta ha introdotto il concetto di “disabile grave”, ovvero tutti quei soggetti che a causa di “una minorazione, singola o plurima, abbiano ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”.

Tale lavoro è poi proseguito con la L. 162 del 1998, la quale ha previsto programmi di aiuto per le persone disabili presso i Comuni, le Regioni ed Enti Locali, **ma è solo con la Legge 112 del 2016 che è stato finalmente predisposto un piano di aiuto concreto per persone disabili rimaste prive del sostegno familiare**

- Le misure predisposte, infatti, prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e **devono essere definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.**

- Tra le ulteriori misure previste nella legge in questione, vi è all'art. 4 , la predisposizione di un fondo per l'assistenza ed il sostegno di disabili rimasti soli, cui è partecipato da Regioni, Enti Locali e associazioni del terzo settore ed è finalizzato alla realizzazione di programmi e interventi innovativi a carattere residenziale, con l'obiettivo di diminuire l'assistenzialismo e di favorire l'indipendenza dei disabili. Tra i progetti che possono essere finanziati rientrano anche quelli di *co-housing*, ovvero programmi residenziali in abitazioni o gruppi che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa d'origine
- Sono, inoltre, state previste agevolazioni fiscali con detrazione IRPEF al 19% delle spese sostenute per la stipula di polizze assicurative, per una spesa massima di 750 euro, oltre la previsione che i Trust, ovvero fondi con patrimonio autonomo, e i fondi speciali in favore di soggetti in grave stato di disabilità, saranno esentati dal pagamento dell'imposta di successione e donazione art. 3.



- DOPO DI NOI?
- ...SOLO COSE BELLISSIME!!!

# PROTAGONISTA DEL PROGETTO è IL BENEFICARIO DIRETTO: IL DISABILE

- Le famiglie con persone in stato di grave disabilità, hanno la possibilità di utilizzare il trust come strumento di tutela del patrimonio dopo la morte dei genitori, o la possibilità di tutelare il patrimonio a favore delle persone con disabilità utilizzando l'art. 2645-ter del codice civile, nonché i fondi costituiti per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel settore della beneficenza.
- All'art. 6 lett. C, sono inoltre precisati i vincoli stabiliti per l'istituzione del Trust a favore di persone affette da disabilità gravi.
- La legge agevola altresì mediante la deducibilità delle erogazioni liberali, donazioni e atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust e fondi speciali entro il 20% del reddito, fino a un massimo di 100.000 euro annui - anche le erogazioni di soggetti privati

- La legge n. 112 del 2016 nasce, quindi, con l'obiettivo di limitare il più possibile l'isolamento che i soggetti affetti da disabilità grave patiscono, soprattutto nel momento in cui, molto spesso, capita che non ci sia più nessun familiare stretto a prendersi cura di loro, andando a predisporre degli aiuti, agevolazioni e tutele giuridiche più specifiche e concrete, ponendosi in un contesto più ampio in cui i familiari dei disabili hanno per molto tempo lamentato l'assenza di una disciplina specifica in materia

E' interesse peculiare della famiglia, lavorare «Ora per allora» nella costruzione di un progetto concreto, aderente alla vita quotidiana del beneficiario, che ne custodisca e ne curi gli aspetti più vari da quelli meramente volitivi a quelli di rilevanza puramente patrimoniale.



# COME POSSONO ESSERE UTILI LE ASSOCIAZIONI?

- Le associazioni di volontariato, come quelle di Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico-ODV- possono svolgere un compito importantissimo nella fase di progettazione, che si interseca in un contesto anche di «terapia sociale», ovvero possono mettersi a disposizione per sviscerare gli aspetti volitivi del beneficiario, facendo emergere i desiderata, le aspettative concrete, intrecciandole con quelle dei familiari in modo da trovare un punto di incontro che sul piano concreto realizzi davvero un→

- PIANO PROGETTUALE FUTURO DI TUTELA DEL PRESENTE